

allegato " " al n. di rep.

STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata **"Pracatinat in Liquidazione S.c.r.l."**.

ART. 2 – SEDE

La Società ha sede legale in ...

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso dall'organo amministrativo o dal Liquidatore.

ART. 3 – DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 – DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società e a tutti gli effetti, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori e risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Il domicilio degli amministratori, dell'Organo di Controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello dagli stessi comunicato alla Società medesima e risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 5 – OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano.

I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee programmatiche formulate dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, anche in funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat.

La Società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la tutela.

La Società può compiere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni industriali, finanziarie e immobiliari, incluse la prestazione di garanzie, la partecipazione in altri enti, società o altre forme associative; la costituzione di società dalla stessa controllate o partecipate con l'oggetto analogo o correlato al proprio.

ART. 6 – CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero), ed è diviso in tante quote quanti sono i soci ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti *ex art.* 2465 c.c. L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un sovrapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione o del conferimento.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ART. 7 – SOCI CON DIRITTI PARTICOLARI – IL COMUNE DI FENESTRELLE

A norma dell'art. 2468, comma terzo, c.c., sono attribuiti al socio Comune di Fenestrelle i seguenti particolari diritti:

- a) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite il socio subirà gli effetti della perdita sulla propria quota soltanto dopo gli altri soci; il diritto di sottoscrizione delle nuove quote sarà attribuito in ragione della ripartizione del capitale sociale anteriore alla intervenuta riduzione per perdite;
- b) diritto ad effettuare la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) diritto ad effettuare la nomina diretta di un componente effettivo dell'Organo di Controllo, esclusivamente nel caso in cui questo sia collegiale.

Il socio Comune di Fenestrelle è escluso dalla:

- a) partecipazione alle votazioni delle assemblee ordinarie dei soci ad eccezione di quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari già di proprietà del medesimo Comune;
- b) partecipazione alle votazioni delle assemblee straordinarie ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonché i diritti regolati dal presente statuto sociale spettanti al Comune di Fenestrelle e quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari già di proprietà del Comune di Fenestrelle;
- c) corresponsione di contributi consortili ad eccezione di specifiche prestazioni richieste dal

Comune di Fenestrelle.

Al Comune di Fenestrelle, nel caso di esclusione del diritto di voto, competerà comunque il diritto di partecipazione a tutte le assemblee sociali.

Salva l'applicazione dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

ART. 8 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Al trasferimento delle partecipazioni si applicano le norme di legge. Le quote e i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili a soggetti che rientrino nelle categorie indicate nel successivo art. 9. In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle quote offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le quote saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute. Se invece entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie quote, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della Società. La cessione a terzi può essere

immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci. Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di quote può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta. Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di sottoscrizione sulle partecipazioni.

ART. 9 – SOCI

Potranno far parte della Società Amministrazioni Pubbliche, loro Consorzi e società a partecipazione pubblica che condividono le finalità sociali.

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci, anche nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovranno inoltrare motivata domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che investirà l'Assemblea dei soci per ogni decisione in merito. La delibera sull'ammissione deve essere assunta dall'Assemblea in considerazione del concreto interesse al conseguimento dell'oggetto sociale manifestato dagli aspiranti soci nella domanda di cui sopra.

ART. 10 – FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la Società nelle forme previste dalla legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la Società è tenuta a rimborsarli previo preavviso, da parte del socio finanziatore, di 6 mesi. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 – CONTRIBUTI CONSORTILI

La Società potrà richiedere ai soci versamenti di contributi in denaro in conto gestione, conto

servizi e/o conto copertura investimenti. Le prestazioni di servizi a favore dei soci sono regolate da accordi di programma, convenzioni o contratti di servizio. Ogni socio può comunque richiedere prestazioni dedicate comprese nello scopo sociale e che rivestano un peculiare interesse per il socio medesimo, versando a tal fine un ulteriore ed apposito corrispettivo il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale. La Società potrà ricevere contribuzioni a qualunque titolo, una tantum od annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici, da enti pubblici o privati e da qualsivoglia altro soggetto giuridico che condivida gli scopi della Società.

ART. 12 – DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono in forma assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, regolarmente costituita da tutti i titolari di quote, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ha competenza per le seguenti materie riservate, in parte ad essa dalla legge, e segnatamente:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 18;
- determina la durata del Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca i componenti del

Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto e determina il relativo compenso;

- nomina i componenti dell'Organo di Controllo ed il Presidente, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto, nonché il revisore e determina il relativo compenso;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l'ammissione di nuovi soci determinata dalla cessione di azioni;
- l'approvazione dei contributi a carico dei soci, nei termini di cui all'art. 11;
- delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea approva altresì gli eventuali regolamenti.

L'Assemblea inoltre autorizza i seguenti atti degli amministratori:

- a) il budget di esercizio e piano degli investimenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) il compimento di atti negoziali che comportino un impegno di spesa annuo, riferito al singolo atto negoziale, superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila) che non siano ricompresi ed esplicitati chiaramente nel budget di esercizio e/o nel piano degli investimenti;
- c) l'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché dismissione di partecipazioni;
- d) la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda di proprietà sociale;
- e) l'acquisto, la locazione di aziende e/o di rami di azienda e/o di beni immobili.

Per assemblea straordinaria si intende quella da tenersi per deliberare su:

- modifiche dello statuto compresa l'ammissione di nuovi soci mediante aumento di capitale;
- nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;

- l'inserimento, la modifica o la soppressione di diritti particolari dei soci ex art. 2468 c.c.;
- emissione di titoli di credito ed i conseguenziali adempimenti;
- la destinazione degli immobili già di proprietà del Comune di Fenestrelle;
- la costituzione, risoluzione o modifica di diritti reali sugli immobili già di proprietà del Comune di Fenestrelle.
- operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra materia prevista per legge.

**ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA – DIRITTO DI INTERVENTO –
ASSEMBLEA TOTALITARIA**

L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma c.c..

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla

trattazione dell'argomento.

Le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si possono svolgere – anche fuori dalla sede sociale purché in Italia - anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14 – DETERMINAZIONE E COMPUTO QUORUM

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, è validamente costituita se è rappresentato almeno il 60% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale presente, fatta salva l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina e revoca delle cariche sociali, per i quali valgono i quorum di legge.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) del capitale sociale.

La partecipazione del Comune di Fenestrelle non rileva ai fini della determinazione del quorum costitutivo e deliberativo per le delibere dalle quali è escluso ai sensi dell'art. 7.

**ART. 15 – PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO
ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE**

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell’ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. L’Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall’eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

I patti-parasociali esistenti con impegni inerenti l’esercizio di voto devono essere dichiarati dai soggetti che li hanno sottoscritti in sede di apertura di ciascuna Assemblea.

ART. 16 – RINVIO DELL’ASSEMBLEA

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea possono chiedere il rinvio dell’Assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente

informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 componenti anche non soci. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a norma di legge. Se viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio l'Assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dall'Organo di Controllo, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 19 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE

SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente ed attribuisce la carica di Vice Presidente al componente nominato dal Comune di Fenestrelle.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il

potere di rappresentanza generale della Società spetta al Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente ne assume le funzioni l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri. Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio,
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazione con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate.

L'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con cadenza almeno trimestrale.

ART. 20 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art. 19 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 21 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o dell'Organo di Controllo; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno cinque giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno quarantotto ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente

costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione audio-video, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 22 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE

L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'Organo di Controllo. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

A norma dell'art 2477 c.c., l'Assemblea decide se dotare la Società di un Organo di Controllo o di

un revisore.

L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale.

L'Organo di Controllo eserciterà cumulativamente le funzioni di vigilanza concomitante alla gestione ex art. 2403 c.c. e di revisione legale. Il Sindaco Unico e i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti per legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Nel caso di nomina di Collegio Sindacale, quest'ultimo si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Ciascun membro dell'Organo di Controllo è rieleggibile. Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di Controllo si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai componenti dell'Organo di Controllo compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale.

ART. 25 – UTILI

In ossequio allo scopo consortile della Società non si farà luogo ad alcun riparto o distribuzione degli utili fra i soci. Pertanto, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione del cinque per cento da attribuire alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere accantonati in un apposito fondo di riserva, salvo diversa delibera dell'Assemblea o destinazione obbligatoria di legge.

ART. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Devono essere inviati a tutti i soci:

entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea tutti i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno della stessa;

i progetti di budget di esercizio, il piano degli investimenti e di bilancio consuntivo (quest'ultimo unitamente alla relazione sulla gestione), così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione; il budget di esercizio ed il bilancio consuntivo approvati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della Società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

ART. 27 – RECESSO

Ogni socio potrà recedere dalla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 2473 e seguenti cod. civ.

ART. 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei Liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per ogni controversia è quello di Torino.

ART. 30 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle vigenti leggi in materia.